



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n. 8 – 36030 CALTRANO (VI)
n. telefono 0445 891043 n. fax 0445 390043
C.F. 840009102244 – P. I.V.A. 00541820247

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI CALTRANO

Articolo 1 Costituzione della rappresentanza degli ospiti e dei familiari

L'Ente Comune di Caltrano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 maggio 2001 n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari, denominato "Comitato rappresentativo degli ospiti e dei parenti della Casa di Riposo Comunale di Caltrano"

La costituzione ed il funzionamento della rappresentanza sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2 Scopi e compiti della rappresentanza degli ospiti

Il Comitato è organo ausiliario di partecipazione dell'ente ed ha il compito di

- Collaborare con l'ente per una migliore qualità dei servizi offerti e per la diffusione delle informazioni alle famiglie ;
- Fornire all'ente suggerimenti, proposte e osservazioni dirette a favorire la realizzazione dei programmi;
- Proporre iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti
- Partecipare alle riunioni indette dall'ente
- Partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia

Articolo 3 Rappresentatività

Ai sensi del citato art. 3 del regolamento regionale, si ritiene rappresentativo il comitato che aggrega complessivamente almeno il 40 % degli ospiti o dei loro familiari

Articolo 4 Composizione del comitato

I rappresentanti designati dovranno essere in numero di 5 (cinque)

Articolo 5 Elezione e costituzione del comitato

1.Gli ospiti e/o i loro familiari si riuniscono in assemblea generale per la elezione dei rappresentanti.

2.Ha diritto di voto attivo e passivo l'ospite stesso oppure, in sua rappresentanza, chi si assume la responsabilità del pagamento della retta o un suo delegato .

L'Ente redige l'elenco degli utenti aventi diritto al voto.

Per ogni ospite è ammesso un solo elettore

3. Le elezioni sono indette dal Sindaco mediante apposito avviso pubblicato all'albo della casa di riposo e mediante lettera ai familiari. Le elezioni si svolgono nella giornata stabilita presso un locale messo a disposizione dal Comune di Caltrano.
4. Nell'avviso sono contenuti i seguenti dati :
 - a) composizione del comitato
 - b) definizione di utente avente diritto al voto
 - c) termine ultimo e modalità di presentazione delle candidature per l'elettorato passivo
 - d) data e orario delle elezioni
5. Le candidature devono essere presentate agli uffici dell'ente almeno 10 giorni prima del giorno delle elezioni
6. Il seggio elettorale è composto da tre persone di cui due componenti scelti tra gli elettori resisi disponibili ad assumere l'incarico ed un segretario, nominato dall'ente, al quale spetta il compito di redigere il verbale delle operazioni di voto.
I componenti nominano al loro interno un presidente di seggio
7. Gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire un documento di riconoscimento o essere conosciuti da almeno uno scrutatore. L'ammissione al voto avviene mediante verifica dell'inserimento del nominativo nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo
8. La votazione ha luogo a mezzo scheda siglata comprendente tutti i nominativi, in ordine alfabetico dei candidati
9. Ogni ospite/familiare può esprimere al massimo due preferenze
10. La certificazione del voto avviene mediante sottoscrizione da parte dell'elettore su apposito elenco.
11. Immediatamente dopo la chiusura del seggio hanno inizio le operazioni di scrutinio. Al termine delle stesse il presidente del seggio redige la graduatoria finale degli eletti. La graduatoria viene esposta all'albo della casa di riposo comunale .
12. I primi cinque eletti formano la rappresentanza che viene costituita per presa d'atto da parte dell'ente
13. I ricorsi sulla graduatoria vengono presentati al Comune che decide nella prima riunione di Giunta Comunale successiva al ricevimento della graduatoria.

Articolo 6

Durata, decadenza, incompatibilità degli incarichi

1. Il comitato dura in carica tre anni
2. I componenti del comitato decadono per dimissioni volontarie, per assenze ingiustificate, per sopravvenuta mancanza di rappresentatività, dell'interessato (decesso e dimissioni) o per insorgenza di causa di incompatibilità
3. E' incompatibile con la nomina a componente del comitato l'essere amministratore del Comune di Caltrano , componente del comitato consultivo della casa di riposo o dipendente del Comune di Caltrano
4. I componenti decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti in base all'esito delle votazioni. Ultimata la lista dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione

Articolo 7

Modalità di funzionamento

1. Nella prima riunione del comitato , i componenti eleggono al loro interno il presidente
2. Il comitato si riunirà periodicamente su convocazione del presidente e con almeno una riunione ogni semestre.

3. L'ente, per motivi di particolare interesse, può chiedere la convocazione del comitato
4. Il presidente farà pervenire all'ente, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora e ordine del giorno delle riunioni del comitato
5. L'ente mette a disposizione idonea sala per le riunioni
6. Ogni assenza deve essere giustificata al presidente del comitato
7. Dopo tre assenze ingiustificate il rappresentante decade dal suo incarico e dovrà essere sostituito da altro componente secondo quanto previsto dal precedente art. 6 comma 4
8. Delle sedute del comitato viene redatto verbale che sarà trasmesso all'ente

Articolo 8 Compiti del Presidente

1. Il presidente convoca le riunioni del comitato
2. Mantiene i rapporti con la direzione dell'ente relativamente a problematiche, suggerimenti ed iniziative da intraprendere
3. Il presidente alla scadenza del mandato resterà in carica con il compito di reggente per la preparazione delle nuove elezioni